

MESSA ALLA PROVA
Proposta applicativa per la fase dibattimentale

1. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA

L'imputato o il suo difensore formulano all'UEPE la richiesta di elaborazione di un programma.

La richiesta deve contenere:

- dati anagrafici dell'assistito;
- sua residenza e/o domicilio;
- indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorative/disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
- eventuali indicazioni relative all'avvenuto risarcimento della P.O. e/o eventuale proposta risarcimento alla P.O. e/o eventuale proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
- recapito telefonico dell'imputato;
- numero Registro Generale notizia di reato;
- indicazione delle norme violate;
- Ufficio Giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento, corredato di eventuale data udienza.

La richiesta va redatta sul modulo concordato tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e la Camera Penale genovese.

Essa va sottoscritta personalmente dall'imputato, o dal difensore in forza di procura speciale, e presentata preferibilmente via PEC ovvero depositata personalmente presso l'ufficio dell'UEPE competente per territorio sul luogo di residenza dell'imputato (per Genova, indirizzo PEC: uepe.genova@giustiziacert.it; indirizzo: Genova, viale Brigate Partigiane n. 92 R tel. 010 5489701).

In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta; in caso di deposito presso l'ufficio, è previsto il rilascio a cura dell'UEPE di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

Non è necessario, anche se opportuno, allegare la disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità. L'individuazione dello stesso sarà effettuata al momento della formulazione del programma d'intesa con l'UEPE.

Il Programma sarà predisposto dall'UEPE dopo aver ricevuto specifica indicazione da parte del Giudice.

Nel caso in cui l'UEPE verifichi di aver già ricevuto analoghe richieste da parte del medesimo soggetto ovvero abbia notizia che egli è già stato ammesso alla prova ne darà immediata comunicazione al Giudice.

2. UDIENZA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA

Entro la prima udienza, cioè la udienza “filtro” (preferibilmente in tempo utile per consentire al giudice di esaminare l’istanza e la documentazione allegata) l’imputato o il suo difensore munito di procura speciale formulano richiesta di sospensione del processo con messa alla prova.

Si segnala che la presentazione della domanda di elaborazione del programma all’UEPE non equivale alla richiesta di sospensione del processo per messa alla prova, pertanto tale richiesta dovrà essere sottoscritta dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale.

Alla richiesta devono essere necessariamente allegati:

- l’attestazione della presentazione all’UEPE della istanza di cui al punto 1);
- la dichiarazione della propria residenza o del domicilio prescelto ai fini della ammissione al beneficio.

Il giudice effettua una verifica preliminare accertando che:

- a) non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 CPP;
- b) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli art. 464 quater CPP e 168 bis CP (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a 4 anni o dei delitti di cui al comma 2 dell’art. 550 CPP; l’imputato abbia espresso il suo consenso a prestare Lavoro di Pubblica Utilità ; l’imputato non sia già stato ammesso alla messa alla prova; non ricorra uno dei casi di cui agli art. 102, 103, 104, 105 e 108 CP);
- c) possa essere prevedibile, tenuto conto del reato contestato, della personalità dell’imputato e delle altre informazioni a disposizione, che questi “*si asterrà dal commettere ulteriori reati*”.

Il giudice, all’esito di tale preliminare valutazione, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

- a) pronuncia sentenza ex art. 129 CPP;
- b) respinge la richiesta;
- c) rinvia il processo ad altra data (non inferiore a mesi 4), fissando nuova udienza e assegnando all’UEPE un termine non inferiore a mesi 3 (di cui sarà data comunicazione all’UEPE dalla Cancelleria), precedente all’udienza stessa, entro il quale il programma dovrà essere elaborato e depositato in cancelleria.

In questa fase l’imputato si impegna a comunicare entro la successiva udienza eventuali provvedimenti di ammissione emessi da altro Giudice.

Se necessario il Giudice dispone anche:

- la citazione della persona offesa per l’udienza di rinvio. Nel caso in cui non ritenga di farlo indica le ragioni per le quali la citazione non è necessaria;
- l’acquisizione, tramite P.G., Servizi Sociali ed altri enti pubblici, delle informazioni di cui all’art. 464 bis comma 5 CPP. In questo caso fissa un termine per il deposito in

cancelleria dell'esito delle informazioni e ne dispone l'immediata comunicazione al difensore dell'imputato, al Pubblico Ministero e all'UEPE che ne terrà conto nell'elaborazione del programma.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono comunicati all'UEPE perché provveda all'archiviazione della richiesta.

3. UDIENZA DI TRATTAZIONE DELLA ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA

Alla successiva udienza, il giudice, sentite le parti e, ove necessario la P.O., acquisito l'esito degli accertamenti eventualmente disposti ex art. 464 bis comma 5 CPP:

- a) dispone la sospensione con messa alla prova, indicando il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola, giorni 10) entro il quale presentarsi all'UEPE. In questo caso sospende il termine di prescrizione durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 ter CP);
- b) respinge la richiesta.

L'eventuale rigetto dell'istanza e l'eventuale ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova sono immediatamente comunicati all'UEPE a cura della cancelleria.

Dopo che il provvedimento è divenuto irrevocabile ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p., la cancelleria cura l'invio all'ufficio schede dell'ordinanza di sospensione del processo ai fini dell'iscrizione nel certificato del casellario,.

Sarà cura dell'UEPE trasmettere alla cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza copia del verbale di messa alla prova, sottoscritto dal rappresentante dell'UEPE e dall'imputato ai fini dell'inserimento nel fascicolo processuale.

L'UEPE dovrà altresì comunicare immediatamente alla AG, ai fini della eventuale revoca della ordinanza, la mancata presentazione dell'imputato entro il termine stabilito per la sottoscrizione del verbale.

4. UDIENZA PER LA DECISIONE SULL'ESITO DELLA MESSA ALLA PROVA

Quando pronuncia l'ordinanza nella quale dispone la sospensione del processo con messa alla prova il Giudice fissa, per una data successiva al termine del periodo di sospensione, una nuova udienza per la decisione sull'esito della messa alla prova.

Assegna all'UEPE un termine, successivo al decorso del periodo di messa alla prova entro il quale dovrà essere trasmessa la relazione finale relativa all'andamento della prova.

Nell'udienza fissata per la decisione sull'esito della messa alla prova il Giudice:

- in caso di esito positivo della prova dichiara estinto il reato con sentenza;
- in caso di esito negativo della prova dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso

Nei casi previsti dall'art. 168 quater CP il Giudice dispone con ordinanza la revoca della messa alla prova. A tal fine dispone, se necessario, l'anticipazione dell'udienza fissata per la decisione sull'esito della prova.